



n. 30528

Sent. 28/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30528 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

C.G.A., nato a Omissis (Omissis) il Omissis (codice fiscale Omissis), residente in Omissis (Omissis), via Omissis n. Omissis, elettivamente domiciliato in Milano (MI) alla via Boccaccio n. 15/A, presso lo studio dell'Avv. Luigi Anania (codice fiscale NNALGU72P17C726A) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alle deduzioni difensive del 28 giugno 2023.

Nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario Barbara Marta Pisani, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Selene Francesca Lupacchino e l'avvocato Luigi Anania per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 21 luglio 2023, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

	conveniva in giudizio C.G.A. per «sentirlo condannare al pagamento, in favore	
	dell'Asst Omissis di € 194.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio,	
	come indicato nella parte in diritto del presente atto».	
	Il Procuratore regionale esponeva che con sentenza di patteggiamento n.	
	Omissis emessa il Omissis dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile in	
	data Omissis, veniva applicata al dott. C. una pena di anni due di reclusione	
	per i reati di cui agli artt. 416 e 318 c.p. e veniva disposta la confisca del denaro	
	sequestrato.	
	Più nello specifico, la sentenza veniva pronunciata in ragione della	
	contestazione all'odierno convenuto dei reati di associazione per delinquere	
	e corruzione per l'esercizio della funzione. Preventivamente, il medesimo, in	
	data 06.06.2022, era destinatario di un sequestro preventivo per la somma di	
	euro 97.000,00 finalizzato alla confisca diretta o per equivalente.	
	I fatti sottesi alla fattispecie penale oggetto alla sentenza di applicazione della	
	pena erano i seguenti: in qualità di medico dentista presso l'ospedale Omissis	
	di ... Omissis... e in associazione a delinquere con altri imputati, C. metteva	
	a disposizione della ... Omissis... s.r.l. la propria funzione pubblica,	
	applicando all'utenza prezzi superiori a quelli previsti dal contratto di	
	fornitura stipulato tra la medesima Omissis e diverse ASST.	
	Conseguentemente a detta condotta, in sede penale, gli veniva contestato di	
	aver ricevuto in cambio dalla ...Omissis...(ossia, la società fornitrice dei	
	manufatti) un indebito compenso pari ad una percentuale del 10%	
	dell'ammontare totale dei manufatti prodotti da Omissis sulla base delle	
	prescrizioni del C. pagate dai pazienti che, quindi, venivano truffati.	
	Il C. forniva, altresì, informazioni riservate relative alla gara di appalto	
	2	

prevista per il 2022 con capofila la ASST di Omissis.

In ragione di ciò veniva contestato un indebito compenso che, in sede penale, veniva quantificato, per le prescrizioni da lui effettuate dal 2013 al 2021, in un ammontare complessivo pari a € 97.000,00.

Sulla scorta del rapporto di servizio tra C. e Asst di Omisssis che aveva conferito a quest'ultimo un incarico di specialista ambulatoriale in odontoiatria, la Procura erariale esponeva i fatti dai quali sarebbe desunta l'antigiuridicità della condotta e l'elemento soggettivo del dolo; conseguentemente, contestava all'odierno convenuto il danno erariale corrispondente al danno all'immagine subito dall'Amministrazione di appartenenza evidenziandone gli elementi che lo connotano.

Ai fini della quantificazione la Procura erariale richiamava il disposto contenuto nel comma 1-sexies dell'art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20 che, salvo prova contraria, lo rapporta al «*doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*».

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica dell'invito a dedurre al presunto responsabile con sua costituzione in mora ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ.. L'invitato presentava deduzioni, ma non chiedeva di essere audito ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto si costituiva in giudizio a ministero dell'avvocato Luigi Anania il quale, con comparsa di costituzione depositata in data 5 gennaio 2024, formulava le seguenti conclusioni: *«dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine. In*

subordine, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda proposta dalla

Procura attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.

In via estremamente gradata, ridurre l'addebito posto a carico del convenuto. Con

ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio».

In sintesi, la difesa eccepiva in via preliminare l'insussistenza di una sentenza

penale irrevocabile di condanna che costituisce il presupposto del danno

all'immagine. Richiamando la novella introdotta dall'art. 25, comma 1, lett.

b) del D. Lgs. n. 150/2022 sugli effetti extra-penali della sentenza di

patteggiamento, la difesa del convenuto rilevava che l'equiparazione tra la

c.d. sentenza di patteggiamento e quella penale irrevocabile di condanna

fosse possibile solo se con la prima venivano applicate pene accessorie.

Nel merito la difesa eccepiva, in primo luogo, il rigetto della domanda attorea

o, in via gradata, una riduzione del *quantum* in quanto il convenuto aveva

posto in essere condotte riparatorie restituendo euro 50.000,00 a titolo di

compensi percepiti dalla Omissis ed euro 47.000,00 a titolo di risarcimento.

Eccepiva, altresì, la mancanza di una prova sulla effettiva entità delle somme

percepite dal convenuto come corrispettivo della "corruzione".

Con riferimento alla antigiuridicità della condotta, inoltre, contestava che il

dottor C. avesse applicato ai propri pazienti prezzi superiori rispetto a quelli

previsti dai contratti di fornitura tra Omissis e l'A.S.S.T. e che avesse fornito

alla Omissis informazioni riservate per l'aggiudicazione di successive gare.

Nell'udienza del 25 gennaio 2024, entrambe le parti insistevano nelle

rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. Eccezione preliminare circa l'insussistenza del presupposto di una

sentenza irrevocabile penale di condanna.

Preliminarmente questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione della difesa in ordine alla non equiparabilità della sentenza c.d. di patteggiamento ad una sentenza penale irrevocabile di condanna che costituisce il presupposto del danno all'immagine.

Nella memoria di costituzione si evidenzia che, in seguito alla novella introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2022 sugli effetti extra-penali della sentenza c.d. di patteggiamento, quest'ultima è equiparabile a quella penale irrevocabile di condanna solo se con la sentenza c.d. di patteggiamento venissero applicate pene accessorie.

Più nello specifico, la difesa del convenuto osserva che, con la novella dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento *«non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile»*. Inoltre, se non sono applicate pene accessorie, le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna non producono effetti.

In buona sostanza, per la difesa del convenuto, il legislatore, in un'ottica deflattiva del contenzioso, ha inteso incentivare l'utilizzo del rito del patteggiamento, limitando l'efficacia extrapenale della sentenza c.d. di patteggiamento laddove non siano comminate pene accessorie.

Conclude sul punto, eccependo che *«la sentenza n. Omissis del Tribunale di Milano, resa ex art. 444, comma II, c.p.p., passata in giudicato non ha previsto pene accessorie a carico del C. e pertanto non è equiparabile ad una sentenza di condanna ex art. 445, comma 1bis cpp ed è inidonea a costituire il presupposto di proponibilità*

dell'azione risarcitoria per danno all'immagine a carico del convenuto».

Questo Collegio ritiene che l'eccezione sia infondata.

Il citato comma 1 *bis* dell'art. 445 c.p.p., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022

ed entrato in vigore il 30.12.2022, recita che la sentenza di patteggiamento

«anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e

non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o

amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità

contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni

di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444,

comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo

periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia

di condanna».

Come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 20 del 6 febbraio

2023, la norma in discorso *«si pone sul solco della consolidata giurisprudenza*

contabile che afferma che la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,

pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non

preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti su

cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale» (l'affermazione è stata

ribadita dalla più recente sentenza, sempre di questa Sezione, n. 1 del 2

gennaio 2024). In questo senso, anche la Giurisprudenza d'appello di questa

Corte aveva già affermato che, anche prima della novella, *«la natura di piena*

prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da

questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale

nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità» (C. conti,

Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023).

La difesa del convenuto, ad ogni modo, eccepisce che la novella legislativa sopra richiamata precluderebbe a priori la possibilità per il Giudice contabile di intendere la sentenza di patteggiamento come condanna, non solo ai fini della prova della responsabilità erariale, ma anche ai fini dell'esperibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.

Questa Sezione ricorda che la legge extra-penale alla quale sembrerebbe riferirsi parte convenuta, in merito all'esperibilità dell'azione erariale per risarcimento del danno all'immagine, si limita ad affermare che *«Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97»* (art. 17, comma 30 *ter* primo periodo, del d.l. n. 78/2009). La norma richiamata, a sua volta, prevedeva che *“la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”*. La norma, ora abrogata, è da intendersi sostituita dall'art. 51, comma 7 c.g.c., il quale, per quanto qui interessa, fa anch'esso riferimento a una sentenza irrevocabile di condanna.

Né d'altra parte può ritenersi rilevante, ai fini dell'eccezione della difesa di parte convenuta, la lettera del comma 1 *sexies*, dell'art. 1 della legge n. 20/94, che recita: *«Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale*

di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente»

Come emerge dal dato letterale delle norme sopra citate, nel nostro ordinamento giuridico, in tema di danno all'immagine della P.A. e di esperibilità dell'azione erariale per il suo risarcimento, non sono rinvenibili disposizioni di legge extra-penale (nel caso di specie, norme sulla responsabilità erariale) che equiparino la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna. In questo senso, questa Sezione condivide l'orientamento già diffusosi in seno alla Giurisprudenza contabile secondo cui *«la novella dell'art. 445 del c.p.p. non può essere letta in contrasto con il chiaro dato letterale, che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la regolazione dell'efficacia di "disposizioni di leggi extra-penali" equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione»* (C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. n. 2 del 4 gennaio 2024).

Con riferimento al danno erariale per lesione del bene immagine della Pubblica amministrazione, a prescindere dalle sopra citate disposizioni che introducono una condizione di procedibilità dell'azione e una presunzione in tema di quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, il Giudice erariale ha elaborato una giurisprudenza ancorata alla più generale disciplina della responsabilità per danno ingiusto finalizzata a risarcire l'erario per la lesione "ingiusta" del bene della vita della reputazione e della credibilità dell'Amministrazione pubblica, intesa come persona giuridica, cagionata da un soggetto legato da un rapporto di servizio. L'ingiustizia della lesione consiste nell'aver posto in essere una condotta antigiuridica e che detta condotta sia imputabile al soggetto legato dal rapporto di servizio a titolo di

dolo.

L'interpretazione fornita dalla difesa, oltre a non essere coerente con il dato letterale dell'art. 17, comma 30 *ter* primo periodo, del d.l. n. 78/2009 e del comma 1 *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/94 (ossia, norme in cui non vi è alcuna "equiparazione" tra la sentenza penale di condanna e quella c.d. di patteggiamento), non è nemmeno coerente con una interpretazione teleologica del novellato art. 445, comma 1bis, c.p.p.. Più nello specifico, la novella in discorso registra *«un favor del legislatore per il ricorso al rito del patteggiamento della pena, da incentivare in un quadro di accelerazione dei tempi del processo penale e di sgravamento del carico degli uffici, per il quale si deve ritenere la volontà legislativa di negare in generale efficacia extra-penale alle sentenze di patteggiamento (cfr., in tal senso, Relazione illustrativa al "Decreto legislativo recante attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). È, infatti, ben vero che, proprio al menzionato fine incentivante, il legislatore delegante ha, tra l'altro, disposto, in modo innovativo rispetto al passato, l'esclusione dell'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento "nel giudizio disciplinare e in altri casi" (art. 1, comma 10, lett. a della legge delega n. 134/2021, del 29 settembre 2021), così prevedendo un vantaggio per il condannato, che acquista maggiore margine di difesa negli eventuali procedimenti disciplinari correlati al giudizio penale cui sia sottoposto (l'innovazione è raccolta, come evidente, al comma 1-bis, primo cpv., del c.p.p.). La norma ha, altresì, previsto per la prima volta la sussumibilità all'accordo patteggiato delle parti anche delle pene accessorie e della confisca (escludibili integralmente o riducibili e, per quanto riguarda la confisca, restringibile a beni determinati, concordati), così*

rendendo ulteriormente appetibile all'imputato la scelta del rito (si vedano i commi 1, 1-bis, secondo cpv., e 1-ter, del c.p.p.). Per altri aspetti, la norma non sembra abbia invece, innovato, riducendosi a positivizzare con maggiore chiarezza gli approcci giurisprudenziali più coerenti al dettato normativo. È questo, appunto il caso degli effetti della pronuncia di patteggiamento nel giudizio di responsabilità erariale per danno all'immagine, rispetto al quale la nuova formulazione dell'art. 445 del c.p.p. non modifica, ma, sostanzialmente, ripete, quella preesistente, con ciò rivelando piuttosto che una volontà legislativa di revirement, quella opposta, di conferma della linea adottata» (C. conti, Sez. app. Sicilia, sent. n. 2 del 4 gennaio 2024).

In conclusione, «la modifica dell'art. 445 cit., in attuazione dell'art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (L. n. 134/2021), appare diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato invero eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna. In punto di esegesi, va aggiunto che il terzo periodo della norma citata ribadisce che la sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, mentre l'eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da quelle penali», ma non la fattispecie in questione in quanto in tema di responsabilità erariale per lesione di danno all'immagine non si rivengono norme che equiparano le sentenze penali irrevocabili di condanna e quelle c.d. di patteggiamento (C. conti, Sez. giur. Lombardia n. 1/2024 che richiama la sentenza n. 69/2023, sempre di questa Sezione).

Dunque, assodato che l'emissione di una sentenza di applicazione della pena

	su richiesta <i>ex art. 444 c.p.p.</i> non preclude l'esperimento dell'azione erariale	
	per danno all'immagine e che tale sentenza rispetto al giudizio di	
	responsabilità erariale non può essere utilizzata come "prova", occorre	
	verificare se in questa sede la Procura abbia comunque assolto l'onere di	
	allegare (e provare in caso di eventuale "specificata" contestazione) i fatti sulla	
	base dei quali il convenuto possa ritenersi responsabile della lesione del bene	
	immagine; ossia, in questa sede, il Collegio è chiamato ad accertare se l'offesa	
	arrecata all'immagine dell'Amministrazione, in conseguenza delle condotte	
	illecite tenute, abbiano cagionato un danno ingiusto risarcibile.	
	2. Merito.	
	In ragione di quanto detto al punto che precede della motivazione, anche se	
	il Giudice penale nel motivare la sentenza c.d. di patteggiamento ha escluso	
	che, sulla base degli atti processuali, ricorressero i presupposti per	
	pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., al fine	
	dell'esame del merito della domanda attorea, questo Collegio è chiamato a	
	vagliare i fatti allegati e le prove prodotte con l'atto di citazione, per valutare	
	la fondatezza della domanda risarcitoria. In altri termini, non essendo in	
	contestazione la sussistenza del rapporto di servizio tra l'odierno convenuto	
	e ASST Omissis, ai fini dell'esame della fondatezza nel merito dell'azione	
	erariale, occorre accertare l'effettività e l'imputabilità al convenuto delle	
	condotte illecite a lui contestate come causative dell'evento dannoso e delle	
	conseguenze risarcibili (<i>alias</i> , la lesione del danno all'immagine	
	dell'Amministrazione interessata).	
	Detta operazione ermeneutica di esame degli atti processuali e di valutazione	
	delle prove deve essere compiuta in ossequio al dettato dell'art. 95 del codice	
	11	

di giustizia contabile che stabilisce che “nel decidere sulla causa”, il Giudice

contabile tiene conto delle «*prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero*»,

nonché dei «fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite».

2.1. Gli elementi costitutivi della responsabilità per lesione del danno all'immagine.

La Procura erariale contesta al convenuto, nella qualità di medico dentista presso l'ospedale Omissis di ... Omissis..., la violazione di obblighi derivanti dal rapporto di servizio per la realizzazione di finalità estranee all'interesse pubblico. In questo senso, sono contestate specifiche condotte illecite: la prima, di aver applicato all'utenza prezzi superiori a quelli previsti dal contratto di fornitura stipulato tra ...Omissis...e ASST Omissis; la seconda, di aver fornito informazioni riservate relative alla gara di appalto prevista per il 2022, con capofila la ASST di Omissis.

Con riferimento a questa seconda condotta, la difesa del convenuto contesta di non aver fornito alla Omissis informazioni riservate per l'aggiudicazione della gara (pag. 8 e ss. della memoria di costituzione).

Questo Collegio non procede all'esame di detta eccezione di parte convenuta in quanto irrilevante ai fini dell'odierno giudizio. Infatti, la fattispecie dannosa contestata trova eziologicamente corrispondenza solo con riferimento alle "sovrafatturazioni" operate dal C. e ai connessi "premi" ricevuti per la commissione di detto illecito. Pertanto, non essendo contestato uno specifico danno all'immagine eziologicamente sussumibile alla prospettata turbativa in sede di aggiudicazione della gara indetta nel 2022, questo Collegio ritiene irrilevante, ai fini del presente giudizio, una pronuncia sul punto.

	Con riferimento alla prima condotta illecita contestata dalla Procura erariale	
	al C., invece, sono rilevanti le eccezioni della difesa del convenuto laddove	
	eccepisce di non aver ricevuto dalla società fornitrice dei manufatti (ossia, la	
	...Omissis...S.r.l.) un indebito compenso pari a una percentuale del 10%	
	dell'ammontare totale dei manufatti fatturati.	
	Più nello specifico, secondo la ricostruzione fattuale della Procura, Omissis-	
	nella veste di aggiudicataria di appalto per la fornitura di protesi dentarie e	
	apparecchi odontoiatrici al quale aveva aderito anche Asst Omissis- aveva	
	predisposto un “ <i>vademecum</i> ” con il quale impartiva istruzioni per i medici	
	compiacenti (tra cui il C.) finalizzate a prescrivere voci maggiori di quelle	
	dovute (ad esempio, mediante la doppia prescrizione dello stesso manufatto,	
	la prescrizione di manufatti poi non applicati o l’indicazione di voci di	
	lavorazione che avrebbero dovuto essere comprese nel costo del manufatto).	
	A proposito, la Procura rappresenta che l’ <i>iter</i> criminoso si svolgeva nel	
	seguito modo: il medico compiacente (nel caso di specie, il dott. C.)	
	prescriveva al paziente, che effettuava presso di lui la visita, materiale	
	odontoiatrico con costi maggiorati (per gli <i>escamotage</i> finalizzati alla	
	“sovrapproduzione” si rimanda a quanto detto sopra).	
	Il paziente che riceveva il preventivo “maggiorato” procedeva a pagare i	
	manufatti direttamente a Omissis.	
	Omissis, poi, trasmetteva al medico odontoiatra il manufatto, una copia della	
	prescrizione, la ricevuta del pagamento e la fattura emessa nei confronti del	
	paziente. Detta fattura, però, sovente non riportava il reale importo versato	
	dal paziente. Gli importi non indicati in fattura erano “contabilizzati” su fogli	
	di carta di colore azzurro con la dicitura “il prodotto viene consegnato in	
	13	

prova e salvo reclami entro 30 giorni verrà emessa regolare fattura", fogli che,

in un secondo momento, venivano distrutti periodicamente dalla Omissis.

Con il descritto “sistema”, la Omissis avrebbe creato un “fondo” di denaro

contante che veniva utilizzato dalla società medesima per il pagamento anche

delle tangenti.

A fronte di detta utilità, la Omissis corrispondeva al medico compiacente (nel

caso di specie, il C.) denaro contante in due soluzioni semestrali

(indicativamente nei mesi di luglio e dicembre), pari all'importo del 10% delle

```
prestazioni fatturate.
```

Sulla scorta di detta condotta antigiuridica, la Procura erariale contesta

l'evento dannoso quantificato nell'importo che la Omissis avrebbe versato in

contante a C. per il periodo 2013-2022. Esso è stato calcolato in € 97.000,00,

applicando la percentuale del 10% su quello che il medesimo aveva fatto

fatturare a Omissis.

Come detto in precedenza, la c.d. sentenza di patteggiamento pur non

fornendo prova dei fatti nel presente giudizio, non esclude l'utilizzabilità

degli accertamenti fattuali compiuti ai fini penali, ove ritualmente riversati

nel fascicolo di responsabilità (cfr., in questo senso, anche recentemente Sez.

Toscana n. 307/2023; Sez. Umbria n. 38/2023; Sez. T.A.A.-Bolzano n. 4/2023).

Questo Collegio osserva che la Procura erariale, nel produrre materiale

probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale (si vedano le 13

annotazioni di P.G. redatte dalla GdF e i relativi allegati), nonché quello

acquisito nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla medesima Procura

(relazione del 31 gennaio 2023, prot. n. 67424 redatta dalla Guardia di Finanza

- Gruppo Tutela della spesa pubblica), consente a questo Collegio di

	accertare i fatti così come dettagliatamente e puntualmente descritti nell’atto	
	di citazione.	
	Alla luce di detta documentazione e di quella prodotta da parte convenuta,	
	tuttavia, vanno esaminate le eccezioni della difesa del convenuto.	
	In primo luogo, C. contesta di aver applicato ai propri pazienti prezzi	
	superiori rispetto a quelli previsti dai contratti di fornitura tra Omissis e le	
	A.S.S.T..	
	L’eccezione non è fondata.	
	Questo Collegio, letti gli stralci delle intercettazioni ambientali e telefoniche,	
	la documentazione contabile acquisita presso la Omissis, le dichiarazioni rese	
	dai dipendenti della Omissis e da altri soggetti informati sui fatti, ritiene che	
	sia fondata la contestazione della Procura erariale mentre è alquanto generica	
	l’eccezione di parte convenuta.	
	Una dipendente della Omissis (R. O. M. A.), sentita in data 6 giugno 2022, ha	
	riferito: <i>«In particolare C. prendeva il 10% delle vendite effettuate dalla OMISSIS</i>	
	<i>ai pazienti che avevano ricevuto una sua prescrizione medica. Il listino prezzi che il</i>	
	<i>dott. C. avrebbe dovuto applicare veniva sempre disapplicato in quanto a differenza</i>	
	<i>di altri medici che indicavano specifici "codici prodotto" il dott. C. era molto generico</i>	
	<i>e consegnava o faceva consegnare al paziente dei bollettini da pagare alla OMISSIS</i>	
	<i>con un prezzo da pagare che non era coerente con il listino prezzi tant'è che per</i>	
	<i>emettere la fattura al paziente, io e la mia collega, F. R., dovevamo ricorrere a vari</i>	
	<i>stratagemmi e quando proprio non si riusciva a far quadrare i prezzi con l'importo</i>	
	<i>pagato dal paziente, in fattura indicavamo la voce generica "differenza prezzo" che a</i>	
	<i>volte arrivava anche a 100 euro per singolo paziente».</i>	
	C. M. (dipendente della Omissis dal 1988, ossia anche quando il titolare della	

ditta era T. al quale, dopo il suo decesso, è succeduta la moglie M.), in sede di interrogatorio tenutosi il 14 ottobre 2022 innanzi al Giudice penale, riferisce: «(...) *ho accompagnato la signora M. alla consegna*» dei soldi a C.. Alla domanda del PM sulla causale della consegna del denaro a C., ha risposto: «*Il 10% (....) sul fatturato*». Tra l'altro, ha precisato che ciò avveniva «*da tantissimi anni, quindi qualche cosa che già è iniziato prima della gestione della M.*», all'incirca da «*una quindicina d'anni*». Sulle ragioni di detto "premio", l'interrogato ha riferito che c'era un accordo tra il signor T. e il dottor C. per «*un incentivo a lavorare*», o meglio, un «*incentivo a fare protesi*».

M. M., dipendente della Omissis che all'epoca dei fatti (precisamente fino al 2020) curava "il sistema gestionale nel suo complesso", sentita a sommarie informazioni in 29 ottobre 2021 e il 5 novembre 2021, ha confermato ed esibito l'esistenza dei "vademecum", precisando quanto segue: «*Tali vademecum erano costruiti ad hoc da ...OMISSIS...per ottenere un maggior tornaconto economico ed erano strutturati con un accorpamento di voci accessorie, oltre a quella principale, o, come per le lavorazioni ortodontiche, con una doppia prescrizione e fatturazione dello stesso manufatto*».

Inoltre, la medesima, alla precisa domanda su come funzionasse il sistema di fatturazione di OMISSIS, ha risposto: «*Per quanto riguarda i pazienti in cura presso Strutture Pubbliche, alla prima visita il medico rilascia al paziente la prescrizione medica e un bollettino postale intestato a ...OMISSIS...che il paziente provvede a pagare prima dell'inizio della realizzazione del manufatto da parte del Laboratorio. Il Laboratorio riceve dall'Ambulatorio odontoiatrico l'impronta, una copia della prescrizione e la ricevuta del pagamento; se la ricevuta di pagamento non è presente il Laboratorio sospende la lavorazione. Se invece la ricevuta viene*

riscontrata come pagata, avviene anche la fatturazione del lavoro nei confronti del paziente; nella fattura viene riportata una generica descrizione che non dettaglia quanto eseguito, tale dettaglio si trova però all'interno del sistema gestionale nella scheda del paziente. Una volta pronto il manufatto, lo stesso viene consegnato all'ambulatorio tramite incaricati dell'azienda». Sulla incongruenza delle prescrizioni ha precisato: «nell'ambito dell'Ortodonzia si tratta della doppia prescrizione dello stesso manufatto, mentre nell'ambito Protesi si tratta della prescrizione del manufatto e di voci che di fatto sono voci di lavorazione».

In merito alla consapevole adesione ai vademecum da parte del C., la M. ha confermato che il medesimo fosse compiacente tanto che era «noto in OMISSIS come "l'imperatore"». L'affermazione è corroborata da una dettagliata descrizione anche della pratica corruttiva: «ricordo che sicuramente il Dott. C. percepiva compensi, presumo sotto forma di denaro contante, in quanto alcune volte sono stata chiamata dalla M. a ricontrollare alcune somme contenute in buste anonime e già da lei predisposte. Tali somme corrispondevano al 10% delle rendicontazioni da me preparate e ritoccate dalla M., che decurtava somme a suo piacimento. Nelle buste vi erano somme che variavano approssimativamente tra i 4.000,00 e gli 8.000,00 euro. Tale rendicontazione è stata da me salvata sul desktop del mio computer presso ...OMISSIS...e copia cartacea custodita, fino alla mia presenza in azienda, in un faldone piccolo, di colore verde, denominato "SCONTI" e posto al civico 34, piano primo, nel corridoio antistante l'ufficio della M., nel primo armadietto accanto alla sua porta».

Con riferimento alla dazione del denaro, la M. ha riferito: «l'unico medico che riceveva il compenso in denaro contante era il Dott. G. C.. Ricordo che provvedeva direttamente la M. a recarsi presso lo studio privato del C. sito in Omissis due volte

all'anno (a luglio e a dicembre), sempre accompagnata dapprima unicamente dal Sig.

R.D.A. e, dopo la sua estromissione (marzo 2018), unicamente dal Sig. M. C.».

Detta affermazione è stata confermata e meglio dettagliata anche nel

successivo verbale del 5 novembre 2021, in cui la M. precisa: «Il dott. C.

riceveva somme di denaro in contanti che venivano consegnate principalmente presso

il suo studio in Rodano o comunque al di fuori degli uffici della OMISSIS. Le

consegne di denaro contante avvenivano, due volte l'anno, approssimativamente nei

mesi di luglio e dicembre anche se non c'era una data fissa. Il denaro veniva

consegnato da parte della sig.ra M. accompagnata dapprima da D.A. e poi da C.. So

queste cose perché era la stessa M. ad informarmi di cosa avrebbe fatto dopo che io

estrapolavo i dati per quantificare le somme da consegnare. Preciso che in un paio di

occasioni, dal 2018 in poi ma non so essere più precisa, mi è stato chiesto di

ricontrollare e conteggiare il denaro presente nella busta. La più recente occasione in

cui mi è stato chiesto di conteggiare il denaro è avvenuta a metà anno del 2020 e

ricordo di aver conteggiato un importo di poco più di 4.000 euro. La quantificazione

delle utilità in contanti e quindi anche dei 4000 euro avveniva nel modo seguente.

Prima operazione: mi veniva chiesto di estrarre dal sistema gestionale l'analisi del

fatturato di OMISSIS per l'operato del dott. C. nei presidi ospedalieri di ...

Omissis... e Omissis afferenti alla ASST OMISSIS. Questa analisi raggruppava

tutto il fatturato realizzato da OMISSIS a seguito di prescrizioni del dott. C. su

moduli di prescrizione con l'intestazione della struttura ospedaliera in quanto queste

prescrizioni erano da lui effettuate come medico della struttura pubblica e recavano

il suo timbro e la sua firma. Questi documenti cartacei, presso la OMISSIS, erano

conservati in un "fascicolo tecnico" e raggruppati mese per mese, all'interno di

scatoloni che recano anno e mese di riferimento, collocati nelle pertinenze della

OMISSIS ovvero o nel solaio al civico 36 o in una delle cantine al civico 34 di Viale Omissis. Seconda operazione: la M. riceveva copia di questa prima analisi e decideva a sua discrezione quali voci eliminare per ridurre l'importo della tangente da versare al medico che, non avendo una propria contabilità di quanto prescritto a solo beneficio della OMISSIS si doveva fidare del conteggio che poi gli veniva anche consegnato per dargli contezza di come era stata calcolata la tangente. Quest'ultima era calcolata applicando la percentuale del 10 % al fatturato della OMISSIS introitato grazie alle prescrizioni del C.. Per esempio, nell'occasione in cui a metà anno del 2020 ho ricontrollato la somma di poco più di 4000 euro da consegnare al dott. C. unitamente al prospetto attestante il fatturato, tale somma si riferiva ad un totale fatturato dalla OMISSIS di circa 40.000 euro grazie alle prescrizioni del dott. C. come però rivisto a ribasso dalla M.. Più precisamente, il fatturato della OMISSIS nei sei o sette mesi antecedenti alla consegna del denaro al dott. C. restituisce un dato più alto, però la M., per risparmiare sulle tangenti, come vi ho detto, ce lo faceva ritoccare e ristampare in modo tale che il documento consegnato al dott. C. potesse sembrare estrapolato dal gestionale della contabilità. Gli elaborati consegnati al dott. C. per fargli credere che la tangente era stata calcolata sulla base del totale fatturato grazie alle sue prescrizioni venivano conservati in una cartella di colore verde con la scritta esterna SCONTI che fino alla mia permanenza in OMISSIS si trovava nel primo armadietto antistante l'ufficio della M. al civico 34, primo piano, porta destra di Viale degli Omissis. Non sono certa che abbiano ancora conservato queste tracce. La copia in excel di questo elaborato, almeno per quanto riguarda il 2020, la conservavo sul desktop – anche se c'era stato vietato di conservare tali file - con nome file "emperor" e, se non hanno riconfigurato il pc a me in uso, potrebbe ancora essere là. Approssimativamente il dott. C. per ogni semestre, almeno dal 2018, ha ricevuto una

busta contenente una cifra che varia tra i 4.000 e gli 8.000 euro. Nella busta c'era anche il prospetto di cui vi ho parlato per fargli avere evidenza di come era stata calcolata la tangente».

Le dichiarazioni rese dalla M. sono state confermate da F. A. L. che, sempre in veste di dipendente della Omissis, in data 27 ottobre 2021, sentita a sommarie informazioni, con riferimento alle prescrizioni dei medici che lavoravano presso strutture pubbliche, ha dichiarato: *«i medici provvedono alla prescrizione in triplice copia su carta intesta all'Azienda ospedaliera, inviandola unitamente al calco del paziente al laboratorio OMISSIS. Al termine della prima visita al paziente viene rilasciato un bollettino con l'importo già stabilito dal medico che, una volta pagato, viene allegato alla prescrizione. Terminato il montaggio della protesi ai pazienti, la OMISSIS emette fattura nei confronti di questi. Voglio puntualizzare che sulla fattura emessa al paziente, veniva usata la dicitura "per quanto percepito in data odierna" (cioè il giorno in cui viene ricevuto l'importo del bollettino), senza specificare la tipologia del lavoro eseguito. Gran parte dei rapporti intercorsi con le ASL viene fatturato direttamente ai clienti (..)».*

In merito al ruolo del dott. C., la F., l'11 novembre 2021, alla domanda su quali fossero i medici *“che prescrivevano protesi e apparecchi ortodontici in modo da ottenere una retribuzione occulta dalla Omissis”*, ha risposto: *«Il dott. C.G., con studio privato a Omissis e indicato dalla M. e da D.A. come "l'imperatore", era il principale medico che riceveva dazioni di denaro per le prescrizioni mediche fatte, in qualità di medico di struttura pubblica, a pazienti su cui venivano istallate protesi prodotte dalla Omissis».*

Infine, la F. ha puntualizzato anche le modalità con le quali veniva calcolato il “premio” del C.: *«Ogni mese veniva stilato all'interno della OMISSIS un*

tabulato di statistiche in cui veniva indicato il periodo, l'azienda ospedaliera per conto della quale il medico aveva effettuato la prescrizione e il presidio medico ospedaliero e il numero dei pezzi prodotti e controvalore in euro. Questa statistica si elaborava mensilmente per esaminare l'andamento dell'attività produttiva. Ogni semestre, invece, si estrapolava la statistica per ottenere il dato di partenza su cui calcolare la dazione di denaro spettante a ciascuno dei medici che vi ho indicato. Questi tabulati venivano stampati e conservati all'interno dell'ufficio amministrazione in un faldone denominato statistiche al civico 36 di viale Omissis in Milano. Una copia della statistica semestrale veniva consegnata alla M. la quale annotava o faceva annotare i conti per calcolare le dazioni da riconoscere ai medici compiacenti. In particolare la cifra scaturente dal conteggio veniva arrotondata per difetto per un duplice motivo: da un lato si toglievano gli elementi che erano serviti soltanto a far aumentare il prezzo che ciascun paziente doveva corrispondere mediante bollettino postale alla Omissis dall'altro si effettuava un ulteriore taglio a mero piacimento della M. per ridurre la dazione da riconoscere al medico compiacente. A volte il dott. C. chiedeva al sig. N. F., referente in Omissis della sezione ASL, di fornirgli il report semestrale del fatturato della Omissis generato grazie alle sue prestazioni ma la M. non voleva che si consegnasse tale report se non prima che lei lo avesse rivisto al ribasso. Non escludo che qualche volta gli abbiamo consegnato un report semestrale con i dati reali viste le sue insistenze ma altre volte abbiamo consegnato un report che apparentemente sembrava estratto dalla contabilità, in realtà era stato epurato di alcuni elementi e rivisto al ribasso dalla M. in modo tale che lui potesse riscontrare che la dazione di denaro ricevuta in contanti corrispondeva alla percentuale pattuita sul fatturato della Omissis generato grazie alle sue prescrizioni mediche. Per quanto a mia memoria, questi tabulati venivano consegnati personalmente al dott. C. da

parte del sig. N. ovvero dal sig. M. B. presso l'azienda ospedaliera di Omissis o di
 ...Omissis... in occasioni diverse dalla consegna del denaro. Il dott. C. ha ricevuto
 questi compensi almeno dagli anni '90. Prima se ne occupava il defunto T.. Dal 2015,
 anno in cui è venuto a mancare il sig. T. ed anzi già dal 2014 visto che l'anno prima
 di morire F. T. non riusciva più a deambulare ed era malato, le consegne di denaro
 venivano fatte da M. e da D.A.. D.A. era stato il più stretto collaboratore di T. ed era
 lui che garantiva continuità nell'affiancare la M. e nel prendere contatti con il dott.
 C.. La modalità è sempre stata la stessa: consegna del denaro contante. Una volta, nel
 2017, ho assistito ad una telefonata tra la M. e D.a. con la quale si prendeva
 appuntamento con il dott. C. presso lo studio di Omissis per la consegna della busta
 contenente il denaro contante. Non ho mai visto consegne presso la Omissis anche se
 le buste venivano preparate ogni sei mesi nell'ufficio della M.. Il denaro contante
 veniva preso dagli incassi della Omissis direttamente dalla M.. La stessa si faceva
 aiutare nel contare i soldi spettanti al dott. C. a volte da me, a volte da un'altra
 dipendente ovvero P. B., ovvero da M. M.. Non c'era un criterio: a seconda
 dell'umore della giornata la M. sceglieva una o più di queste persone per farsi aiutare.
 La somma spettante al dott. C. era calcolata, come vi ho detto, semestralmente
 applicando una percentuale tra il 5% e il 10 % sul fatturato della Omissis ottenuto
 grazie alle prescrizioni fatte, in qualità di medico di struttura pubblica, dal dott. C.
 dopo aver effettuato quei ribassi o rettifiche di cui vi ho parlato. Le buste contenevano,
 dunque, a seconda dei casi, non meno di 4.000 euro per semestre e venivano
 consegnate indicativamente tra il 10 e il 20 luglio e tra il 9 e il 15 dicembre. Una
 volta calcolata la somma, le stampe contenenti i conteggi e le rettifiche venivano
 distrutte».

Questo Collegio osserva che la precisione e la concordanza delle

dichiarazioni rese da soggetti terzi sentiti a sommarie informazioni e da C.

interrogato dal PM in sede penale, sono elementi di prova degli illeciti

addebitati al convenuto. Per contro, il convenuto si è limitato a produrre un

limitato numero di cartelle mediche di pazienti con generiche affermazioni

circa l'assenza di prescrizioni che avrebbero implicato una

"sovrapproduzione" dei manufatti.

Altresì priva di fondamento è l'eccezione difensiva secondo cui la

prescrizione medica sottesa alla fatturazione di importi maggiorati non è

imputabile al C. ma alla azienda. In questo senso, la difesa osserva che il

medico appone la firma solo sulla prescrizione e non sulla parte economica

che segue la prescrizione medesima. In ragione di detta osservazione, le

eventuali "voci non dovute" non sarebbero imputabili al dott. C..

Le dichiarazioni rese dalle ex dipendenti rendono l'eccezione priva di

fondamento e comunque non idonea ad elidere il fatto costitutivo della

domanda attorea: il convenuto dolosamente, da oltre dieci anni, applicava il

"*vademecum*" elaborato dalla Omissis per consentire alla azienda di

"sovrapprodurre" il materiale finalizzato a curare i pazienti visitati presso

ASST Omissis; nonché, il C., ogni semestre, riceveva soldi contati applicando

una percentuale tra il 5 e il 10% sulla scorta di una puntuale rendicontazione

del fatturato calcolato sulle sue prescrizioni. E' evidente, quindi, che le

fatturazioni anche se non formalmente emesse dal C. fossero comunque

imputabili alla sua sfera giuridica in quanto rappresentanti il "montante"

delle tangenti ricevute.

In conclusione, ad avviso di questo Collegio la condotta illecita sin qui

descritta è imputabile al convenuto a titolo di dolo. Da essa è conseguita una

grave lesione all'immagine di ASST Omissis, il cui operato è istituzionalmente informato alla massima trasparenza ed imparzialità e con esse alla tutela della salute dei pazienti.

Il convenuto, quale medico specialista ambulatoriale in odontoiatria inserito nella struttura sanitaria di ASST Omissis, con la sua condotta ha minato la fiducia dei cittadini nella correttezza e legalità del servizio sanitario. Tale nocumento ha interessato l'immagine dell'Amministrazione sanitaria verso i cittadini e all'interno dell'ambiente lavorativo e, più in generale, nell'ambito della struttura di appartenenza.

La vicenda, tra l'altro, ha creato molto *clamor* mediatico come emerge dai numerosi articoli di stampa -risalenti all'ottobre e novembre 2022- prodotti dalla Procura erariale (atto di citazione doc. 3, all. 19, doc. 8, doc. 9).

2.2. La quantificazione del risarcimento per lesione dell'immagine.

In linea generale, come già ricordato da questa Sezione, *«il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino si attende dall'apparato pubblico, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti. La risarcibilità di un simile pregiudizio non può dunque rapportarsi alla spesa incidente sul bilancio dell'ente, bensì ad un valore ideale da determinarsi secondo l'apprezzamento del giudice anche sulla base di presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per comune esperienza, siano riferibili al comportamento lesivo, e ai sensi dell'art. 1226 c.c.»* (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 2 gennaio 2024).

Per la quantificazione del danno risarcibile, uno dei criteri, ma non il solo, è rappresentato dalle utilità ottenute dall'agente nelle ipotesi, come quella di

specie, in cui le condotte illecite sfocino nel conseguimento di indebiti arricchimenti.

Quest'ultimo criterio è stato recepito dal legislatore con l'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 62 della L. 6 novembre 2012 n. 190, del comma 1 *sexies* all'art. 1 della l. n. 20/94.

In ragione del richiamato comma 1 *sexies*, il danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Questa Sezione, in proposito, ha già avuto modo di precisare *«che il "doppio" della somma di denaro o dell'utilità illecitamente percepita non coincide con la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria, di cui all'art. 322 quater c.p., o con il prezzo o il profitto del reato di cui all'art. 444, comma 1 ter, c.p.p. Infatti, il comma 1 sexies cit. è stato introdotto dalla L. n.190/2012, al fine di porre parametri più precisi per la liquidazione giudiziale del danno, che rimane comunque equitativa. La misura del c.d. duplum, in altri termini, rappresenta solo l'entità massima del danno all'immagine della P.A. che il giudice contabile può liquidare in via equitativa in presenza di un reato contro la stessa P.A. accertato con sentenza passata in giudicato o, comunque, divenuta irrevocabile» (ex multis, C. conti, Sez. giu. Lombardia sent. n. 1/24, sent. n. 23/23, sent. n. 69/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).*

Chiariti i criteri di quantificazione del danno, si richiamano le eccezioni difensive sul punto.

In via principale, C. eccepisce la mancanza di una prova sulla effettiva entità delle somme percepite come corrispettivo della "corruzione".

L'eccezione è infondata.

Alla luce dei fatti sopra accertati, la Procura ha assolto l'oner probatorio circa l'avvenuta percezione delle tangenti tra gli anni 2013 e 2021.

In subordine, la difesa del convenuto contesta l'entità della "tangente" percepita e, quindi, la quantificazione del danno all'immagine indicata dalla Procura. In particolare, invoca una riduzione del *quantum* per aver posto in essere condotte riparatorie restituendo euro 50.000,00 a titolo di compensi percepiti dalla Omissis ed euro 47.000,00 a titolo di risarcimento.

Questo Collegio osserva che dalla documentazione contabile acquisita nel corso della perquisizione effettuata presso Omissis, si rinvencono tabulati con gli importi, il periodo, l'azienda ospedaliera per conto della quale il medico aveva effettuato la prescrizione, il presidio medico ospedaliero, il numero dei pezzi prodotti effettivamente (al netto dei duplicati prescritti) e il controvalore in euro. Detti importi, poi, costituivano il montante per il calcolo della tangente nella misura del 10%.

Ad ogni buon conto, questo Collegio nel procedere ad una corretta quantificazione del *quantum*, per non superare il limite massimo del "doppio" percepito a titolo di illecita utilità deve tenere conto delle seguenti circostanze emerse dalle dichiarazioni rese dalla M. e F. A. L.: la M. procedeva a delle "decurtazioni" al ribasso, ogni sei mesi venivano corrisposte al C. dazioni di almeno quattromila euro (ossia, circa otto mila euro annui) e, in alcuni casi, nelle dichiarazioni si fa riferimento ad una percentuale che oscillava tra il 5 e il 10%.

Altresì rilevante ai fini di una valutazione equitativa (anche se come detto la sentenza c.d. di patteggiamento, in questa sede, non ha valenza probatoria) per la quantificazione del danno è che, con essa, «il Tribunale Penale di Milano

ha accolto l'istanza di patteggiamento concordata con la Procura penale» e che, nell'istanza di patteggiamento, viene espressamente dato atto che «la confisca ex art. 322 ter c.p.p., dell'importo complessivo di euro 97.000,00 andava così ripartita: euro 50.000,00 a titolo di compensi percepiti dalla OMISSIS nel corso di tutti gli anni ed euro 47.000,00= a titolo di risarcimento».

In conclusione, accertato che il C. ha comunque percepito negli anni tangenti di un valore non inferiore all'importo complessivo di euro cinquantamila, in ragione del comma 1 *sexies* dell'art. 1 della l. n. 20/94, il danno risarcibile a titolo di lesione del danno all'immagine di ASST Omissis va quantificato in € 100.000,00.

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico del convenuto.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna C.G.A. (codice fiscale Omissis) al pagamento, in favore di ASST Omissis, della somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00), da considerare equitativamente comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 77,10 (settantasette/10).

Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di

